



REVISORE DELLA SOSTENIBILITÀ NOVITÀ NORMATIVE E CASE STUDY

***Il punto sulla formazione dei revisori
legali anche alla luce della Circolare MEF
15/2026***

8.10.2026

Stefano De Rosa

CIRCOLARE MEF N. 15/2026



A pochi mesi alla conclusione del primo anno del triennio formativo 2026-2028 per i revisori legali il MEF ha reso disponibile la circolare n. 15 del 7.9.2026 del MEF con alcuni nuovi chiarimenti in materia.

FORMAZIONE REVISORI LEGALI



Secondo l'art. 5 (comma 2 e comma 5) del DLgs. 39/2010:

- ✓ gli iscritti al Registro dei revisori legali devono acquisire in ciascun anno almeno 20 crediti formativi;
- ✓ nel triennio di riferimento devono essere cumulati almeno 60 crediti formativi;
- ✓ ogni anno, almeno 10 crediti formativi devono essere conseguiti nelle materie caratterizzanti la revisione legale (definite Materie Gruppo A nel programma predisposto dal MEF). Gli altri 10 in materie gruppi B, C, D.

FORMAZIONE REVISORI LEGALI



Il revisore legale abilitato all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità è tenuto a maturare 25 crediti formativi annuali, di cui almeno dieci nelle materie caratterizzanti la revisione (gruppo A) e almeno 10 nelle materie caratterizzanti ai fini dell'attestazione di sostenibilità (gruppo D).

I restanti crediti formativi possono essere acquisiti nelle materie non caratterizzanti la revisione legale (gruppi B e C).

FORMAZIONE CONTINUA

**REVISORE
«NORMALE»**



20 crediti formativi, di cui almeno 10 caratterizzanti la revisione legale dei conti

**REVISORE
DELLA
SOSTENIBILITÀ**



25 crediti formativi, di cui:
✓ almeno 10 caratterizzanti la revisione legale dei conti;
✓ almeno 10 caratterizzanti la sostenibilità.



FORMAZIONE REVISORI LEGALI



Le materie e gli argomenti oggetto dei corsi devono essere corrispondenti a una o più delle materie o degli argomenti di cui al programma annuale del MEF che, per il 2026, è stato adottato con la determina della Ragioneria generale dello Stato n. 18 del 20.2.2026.

NON SONO PREVISTE DEROGHE



Non sono previste esenzioni/riduzioni (ad es. per età anagrafica o di iscrizione al Registro).

Per i revisori legali che si iscrivono al registro nel corso dell'anno, l'obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di iscrizione nella Gazzetta Ufficiale.

I revisori che presentano istanza di cancellazione volontaria non sono tenuti ad osservare gli obblighi formativi a decorrere dall'anno in cui presentano la relativa istanza, anche qualora il decreto di cancellazione fosse pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'anno successivo.

NON COMPENSABILI I CREDITI DI ANNUALITÀ DIVERSE



Sulla base dell'interpretazione letterale del dettato normativo contenuto nell'art. 5 del DLgs. 39/2010, non sono consentite compensazioni di crediti maturati per ciascun anno all'interno dello stesso triennio.

Pertanto, è necessario maturare venti crediti formativi ogni anno, per un totale di sessanta crediti formativi nel triennio di riferimento.

NON RICONOSCIBILITÀ DEI CORSI RIPETUTI NEL TRIENNIO



Nel corso del triennio formativo, la ripetuta partecipazione al medesimo corso non dà diritto all'acquisizione di ulteriori crediti formativi.

È tuttavia possibile maturare nuovi crediti attraverso la frequenza di corsi afferenti alla stessa materia, purché siano erogati da enti formatori diversi o tramite canali formativi differenti e vi sia una differenza nei contenuti.

REVISORI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI DOCENZA



I revisori che svolgono attività di docenza nell'ambito dei corsi erogati da enti formatori accreditati dal Ministero, da Albi professionali o da società di revisione maturano un credito per ogni ora di formazione impartita nella materia del corso, per un massimo di cinque crediti, fermo restando che, nel corso del triennio formativo, la reiterata docenza nel medesimo corso non dà diritto all'acquisizione di ulteriori crediti formativi.

REVISORE DELLA SOSTENIBILITÀ - TIROCINIO

almeno 8 mesi a collaborare allo svolgimento di incarichi di attestazione della conformità o ad altri servizi relativi alla sostenibilità

anche disgiuntamente al periodo di tirocinio necessario al conseguimento dell'abilitazione alla revisione legale che ha durata almeno triennale

la Relazione deve essere redatta entro 60 giorni dal termine del periodo di tirocinio, anche separatamente dalla Relazione annuale per le altre attività di revisione



REGIME TRANSITORIO



DESTINATARI



iscritti al Registro entro il 1° gennaio 2026

REQUISITI



- ✓ almeno 5 crediti caratterizzanti la sostenibilità;
- ✓ presentazione della domanda di abilitazione.



3 FASI



FASE 1



dal 4.3.2025: revisori presso le società di revisione con incarichi di attestazione della conformità della DNF.

FASE 2



dall'1.10.2025: iscritti nel Registro entro l'1.1.2026, con almeno 5 crediti formativi (tutti nel 2024 o nel 2025) nelle materie caratterizzanti la sostenibilità.

FASE 3



A regime:
✓ 8 mesi di tirocinio;
✓ esame integrativo.

FASE 2 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA



Con la determina n. 149 del Ragioniere Generale dello Stato del 25.9.2025 è stato fissato all'1.10.2025 il termine iniziale a partire dal quale è possibile inviare le istanze di abilitazione.

I soggetti destinatari possono presentare istanza di abilitazione anche successivamente al 31.12.2025 purché in possesso dei requisiti previsti dalla citata disciplina transitoria.

Il passaggio da 20 crediti formativi annuali a 25 crediti formativi annuali: a partire dall'anno solare successivo all'abilitazione (art 18 co. 6 del DLgs. 125/2024).

MATERIE «GRUPPO D» DEL PROGRAMMA MEF 2026



Nella parte IV del programma di revisione del MEF è contenuto il “Gruppo D: materie caratterizzanti ai fini dell’attestazione di sostenibilità, di cui all’articolo 4, comma 3-ter, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39”.

Tali materie caratterizzanti l’attestazione di rendicontazione di sostenibilità sono suddivise in due sottogruppi:

- ✓ D.1 - Principi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità;
- ✓ D.2 - Disciplina legale dell’attestazione della rendicontazione di sostenibilità

MATERIE «GRUPPO D» DEL PROGRAMMA MEF 2026

D.1 - Principi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità

1. Principi di rendicontazione di sostenibilità (corso multiplo)
2. Principio di attestazione della rendicontazione di sostenibilità – SSAE (Italia)
3. Esercitazione sulla matrice di sostenibilità o di materialità
4. Doppia materialità e casi operativi
5. Gli obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 del Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 (c.d. Regolamento Tassonomia)
6. Linee guida ESRS per la rendicontazione di sostenibilità
7. Linee guida CEAOB per attività di *limited assurance* su rendicontazione di sostenibilità
8. Analisi di sostenibilità
9. Il *Due Process* nella sostenibilità
10. Lo *standard* internazionale per la revisione della rendicontazione di sostenibilità (ISSA 5000)
11. I principi di attestazione dei fattori ESG (tra cui l'attestazione delle GHG *emission* e degli EU Green Bond)
12. I requisiti del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi ai fini della rendicontazione della sostenibilità
13. Principio italiano di etica ed indipendenza per l'attestazione della rendicontazione di sostenibilità
14. La relazione del soggetto incaricato dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità
15. Lo *standard* internazionale VSME (*Voluntary Sustainability reporting Standard for non-listed Smes*)



D.2 - Disciplina legale dell'attestazione della rendicontazione di sostenibilità

1. Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2006/43/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda l'informativa di sostenibilità delle imprese e **aggiornamenti successivi**
2. Il decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, di attuazione della direttiva (UE) 2022/2464 e l'obbligo di rendicontazione di sostenibilità e **aggiornamenti successivi**
3. Rendicontazione di sostenibilità – disciplina nazionale ed internazionale (corso multiplo)
4. La direttiva (UE) 2024/1760 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità
5. La normativa europea di semplificazione della disciplina della rendicontazione di sostenibilità (c.d. Pacchetto Omnibus)



www.odcec.torino.it

www.linkedin.com/company/odcec-torino/

www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos